



**INFORMAZIONI
AMMINISTRATIVE ED
APPROFONDIMENTI**

CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD

**SUPPLEMENTO AL
N. 8**

23 marzo 2015

Reg. Tribunale di Milano n. 51
del 1° marzo 2013

IN QUESTO NUMERO

VADEMECUM APPLICABILITA'

CODICE CIG

**TRACCIABILITÀ
DEI FLUSSI FINANZIARI**

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 BERGAMO

Tel. 035/40.35.40 - Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166

www.conord.org

conord@conord.org

VADEMECUM APPLICABILITA' CODICE CIG TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Legislatore ha introdotto le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche.

Lo scopo è quello di rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche.

La tracciabilità non è dunque uno strumento di monitoraggio dei flussi finanziari, bensì un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell'economia legale.

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:

- a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

La normativa è contenuta nei seguenti atti:

- articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;
- articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni;
- articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

Non è prevista alcuna soglia minima per l'utilizzo del CIG.

Il codice CIG va richiesto, indipendentemente dall'importo e dall'esperimento o meno di una procedura di gara o di un procedimento ad evidenza pubblica.

Vi sono tuttavia alcune fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità.

Secondo quanto previsto dall'Autorità di Vigilanza (ex A.V.C.P. ora A.N.A.C.), sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:

TIPOLOGIA	RIFERIMENTI
contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni	articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte - Codice Appalti
servizi di arbitrato e conciliazione	articolo 19, comma 1, lett. C - Codice Appalti
contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti	articolo 19, comma 1, lett. e) Codice Appalti
contratti di lavoro temporaneo	legge 24 giugno 1997 n. 196
appalti di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice	articolo 19, comma 2 Codice Appalti
appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla	articolo 25 Codice Appalti

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

produzione di energia	
trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente	AVCP determinazione n. 4/2011
risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate	AVCP determinazione n. 4/2011
amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del Codice	articolo 125, comma 3 del Codice Appalti
affidamenti diretti a società in house	AVCP determinazione n. 4/2011
indennizzi e risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori	AVCP determinazione n. 4/2011
incarichi di collaborazione <i>ex</i> articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001	AVCP determinazione n. 4/2011
spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto);	AVCP determinazione n. 4/2011

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educative	AVCP determinazione n. 4/2011
prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento, contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative	AVCP determinazione n. 4/2011
contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale	AVCP determinazione n. 4/2011
contratti dell'Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto	AVCP determinazione n. 4/2011

Per quanto riguarda invece i casi di rinnovo/proroga dei contratti si distinguono i seguenti casi:

Rinnovo come ripetizione dell'appalto (es: 2 anni + 1 rinnovabile)	CIG per 1° contratto; Nuovo CIG per eventuale 2° contratto
Nel caso di mera proroga tecnica ovvero di proroga in forma di variante, entrambe oltre il limite del quinto contrattuale, ovvero di mera proroga tecnica non contrattualizzata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 163/2006 (cioè non prevista nel bando e nel	Nuovo CIG

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

contratto).	
Nel solo caso di mera proroga "tecnica" del contratto (<u>entro</u> il limite del quinto contrattuale e nel rispetto della disciplina di cui all'art. 29 del D.Lgs 163/2006) ovvero di proroga in forma di variante (entro il limite del quinto contrattuale):	Non va richiesto un nuovo CIG
Aumento fino a 2/5 dell'importo massimo spendibile nelle convenzioni quadro / accordi quadro (purché tale opzione sia correttamente contrattualizzata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 163/2006).	Non va richiesto un nuovo CIG